

Fallimento n. 116/2006 Reg.Fal.

C.R. spa, in liquidazione.

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in
persona di:

dr. Giuseppe Bozza Presidente

dr. Giuseppe Limitone Giudice rel.

dr. Guido Santoro Giudice

sul ricorso presentato il 22.1.2010 da C.M.
Srl, ai sensi dell'art. 26 l.f., nei confronti del
provvedimento del Giudice Delegato del 12.1.2010,
comunicato il 14.1.2010, con cui ha negato,

confermando l'atto di amministrazione del curatore,
la restituzione di somme pervenute al fallimento
nell'ambito di esecuzione presso terzi per un
credito vantato dalla fallita nei confronti della
ricorrente in concordato preventivo, a sua volta
creditrice del terzo Cartotecnica Rossi srl;

sentita la relazione del Giudice designato;

sentite le parti all'udienza del 19.3.2010;

visti gli atti e i documenti allegati;

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

C.R. spa è creditore di C.M. srl in concordato
preventivo.

C.M. srl è a sua volta creditore di Cartotecnica Rossi srl.

C.R. ha intrapreso esecuzione forzata presso terzi (Cartotecnica R.), ottenendo, in data 17.11.2008, provvedimento di assegnazione dei canoni di locazione dovuti a C.M., fino a concorrenza della somma di € 356.687,43.

Il provvedimento del G.E. è divenuto esecutivo in data 26.11.2008 ed è stato notificato al terzo debitore il 2.12.2008.

C.M. Ha presentato ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo il 4.12.2008, a procedura esecutiva presso terzi ormai esaurita in tutti i suoi effetti procedurali, salva la riscossione dei canoni tuttora in corso, che, però, attiene ormai ai rapporti tra creditor creditoris e debitor debitoris, con esclusione di ogni profilo esecutivo che possa riguardare la società in concordato preventivo, dunque nel pieno rispetto della norma di cui all'art. 168 l.f., per la quale sussiste il divieto di azioni esecutive dalla data di presentazione della domanda di c.p. fino al decreto di omologazione (avvenuta, nella specie, in data 12.6.2009, dunque il divieto è oggi comunque cessato).

IL CASO .it

La riscossione dei canoni postconcordato non è dunque illegittima, ex art. 168 l.f., non avendo più carattere esecutivo nei confronti della società in c.p.

Infatti, l'art. 169 l.f. non richiama la norma di cui all'art. 44 l.f., per cui non si configura inefficacia dei pagamenti postconcordatari, esposti

solo al rischio (eventuale) revocatorio, di cui è ben consapevole la ricorrente, che suggerirebbe al proposito un approccio realistico della procedura fallimentare (pag. 12 del ricorso, ove si rammenta proprio che "il Fallimento C.R. sarebbe comunque tenuto a restituire quanto successivamente ricevuto al concordato"), che però, allo stato, non può essere condiviso.

In sintesi, l'esaurimento della procedura esecutiva presso terzi in data certamente anteriore alla presentazione del ricorso, l'estraneità della società debitrice (ancora in bonis) alla successiva fase della riscossione dei canoni direttamente dal terzo da parte del creditor creditoris e il mancato richiamo dell'art. 44 l.f. da parte dell'art. 169 l.f. rendono lecita la riscossione dei canoni pre e post concordato (oggi omologato) da parte del Fallimento, per cui è infondata la domanda della

III CASO.it

loro restituzione (in prededuzione).

La giurisprudenza della Cassazione conforta la presente impostazione, dato che "il procedimento di concordato preventivo non prevede la possibilità di revocatorie o azioni ai sensi dell'art. 44 l.f. e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso" (v. Cass. 29 novembre 2005 n. 26036,

Fall. 2006, 604), e che l'obbligo di restituire alla massa creditoria in concordato preventivo quanto riscosso extra moenia da parte del creditor creditoris (stigmatizzato da Cass. 2 ottobre 2008 n. 24476, Fall. 2009, 24) presuppone per il Supremo

Collegio (si vedano le Osservazioni in nota), al contrario di quanto si è verificato nel caso di specie, che l'esecuzione forzata presso terzi si sia esaurita con provvedimento del G.E. successivo alla data di presentazione della domanda per l'ammissione al c.p., dunque con argomento valido, a contrariis, a sostegno della odierna tesi.

Ritenuto, pertanto, infondato il ricorso e che non si debba provvedere sulle spese, atteso che il Curatore non si è costituito con difensore tecnico.

P. Q. M.

visto l'art. 26 l.f.;

rigetta il ricorso proposto dalla C.M. Srl, in

MI CASO.it

concordato preventivo, il 9.3.2010.

Si comunichi.

Vicenza, 30.3.2010.

Il Presidente.

III CASO.it